

REGOLAMENTO (UE) N. 1270/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2009

relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicazione di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
- (5) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti dal regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione ⁽³⁾. È stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione ⁽⁴⁾. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico per i suinetti slattati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condi-

zioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

- (6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti dal regolamento della Commissione (CE) n. 2200/2001 ⁽⁵⁾ e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione ⁽⁶⁾. È stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ⁽⁷⁾ e autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole dal regolamento n. 1140/2007 della Commissione ⁽⁸⁾. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico per i tacchini da ingrasso e i suinetti slattati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 44 del 15.2.2006, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 14.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
E 1636	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94) avente un'attività minima di: forma solida: 700 000 BU ⁽¹⁾ /g forma liquida: 300 000 BU/g	Suinetti (slattati)	—	17 500 BU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Da utilizzare per suinetti slattati di peso non superiore a 35 kg. 3. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 17 500-50 000 BU. 4. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto glucani), contenenti ad esempio oltre il 60 % di frumento o orzo.	A tempo indeterminato

⁽¹⁾ 1 BU è la quantità di enzima che libera 0,06 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto da beta-glucano di orzo, con pH 4,8 e a 50 °C.

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Unità di attività/kg di alimento completo			
Enzimi								
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 Bacillolisina EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), bacillolisina prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9554) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) avente un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 2 350 U/g ⁽¹⁾ Endo-1,4-beta-glucanasi: 4 000 U/g ⁽²⁾ ALFA-amilasi: 400 U/g ⁽³⁾ Bacillolisina: 450 U/g ⁽⁴⁾ Endo-1,4-beta-xilanasi: 20 000 U/g ⁽⁵⁾	Tacchini da ingrasso	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 587 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 1 000 U ALFA-amilasi: 100 U Bacillolisina: 112 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175-2 350 U, — endo-1,4-beta-glucanasi: 2 000-4 000 U, — alfa-amilasi: 200-400 U, — bacillolisina: 225-450 U, — endo-1,4-beta-xilanasi: 10 000-20 000 U, 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e in particolare arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento.	A tempo indeterminato
			Suinetti (slattati)	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175 U Endo-1,4-beta-glucanasi: 2 000 U ALFA-amilasi: 200 U Bacillolisina: 225 U Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 000 U	— — — —	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Da utilizzare per suinetti slattati di peso non superiore a 35 kg. 3. Dose raccomandata per kg di mangime completo: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 175 U, — endo-1,4-beta-glucanase: 2 000 U, — alfa-amilasi: 200 U, — bacillolisina: 225 U, — endo-1,4-beta-xilanasi: 10 000 U, 4. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e in particolare arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di frumento.	

⁽¹⁾ 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto da beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

⁽²⁾ 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto da carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

⁽³⁾ 1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto da un polimero amilaceo a legami incrociati, con pH 7,5 e a 37 °C.

⁽⁴⁾ 1 U è la quantità di enzima che rende 1 microgrammo di substrato di azocaseina solubile al minuto, con pH 7,5 e a 37 °C.

⁽⁵⁾ 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto da xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.